

BStGer BK_G 024/04 vom 28. April 2004

Bundesstrafgericht, 2004-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_G_024_04

FR: TPF BK_G 024/04 du 28 avril 2004

IT: TPF BK_G 024/04 del 28 aprile 2004

Regeste

Contestazione sul foro (art. 347 CP) Istanza di attribuzione di competenza

Erwägungen

E. 1

In seguito alla costituzione e all'entrata in vigore del Tribunale penale federale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d'accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).

E. 2

Ricevuta una denuncia, le autorità cantonali devono esaminare sommariamente e speditamente se il foro legale si trova sul loro territorio, raccogliendo i principali elementi necessari per chiarire tale punto. Le norme di diritto federale concernenti la designazione del foro si applicano pure, senza eccezioni, alle infrazioni contro l'onore punibili esclusivamente a querela di parte (DTF 122 IV 250 consid. 3b). Qualora esista contestazione tra le autorità di più cantoni sul foro competente, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il cantone in cui deve avere luogo il procedimento e il giudizio (art. 351 CP in relazione con l'art. 28 cpv. 1 lett. g LTPF).

E. 3.1

Giusta l'art. 347 cpv. 1 CP, in caso di reato in Svizzera giusta l'art. 27 CP (reati commessi mediante mass media) sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se

- 4 - l'autore dell'opera è noto e risiede in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In quest'ultimo caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere fra i due fori.

Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo, se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono invece competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa.

E. 3.2

In concreto è pacifico che i reati oggetto delle querele penali sono stati commessi mediante pubblicazione su mass-media ai sensi dell'art. 27 CP. Ora, secondo il nuovo testo dell'art. 347 CP entrato in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998 852/856), in simili evenienze sono innanzi tutto competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa del mezzo di comunicazione sociale; per le imprese iscritte a registro di commercio, fa stato questa iscrizione (ERHARD SCHWERI/FELIX BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts-

standsbestimmung in Strafsachen, 2 ediz., Berna 2004, n. 180 e segg., pagg. 58-59 e n. 192, pag. 61). Essendo la società editrice de “_____” la ditta zurighese Y._____, iscritta al registro di commercio di quel cantone, il foro zurighese non fa, in principio, dubbi (v. allegato all’istanza del 26 marzo 2004).

D’altra parte, risulta inapplicabile la seconda frase dell’art. 347 cpv. 1 CP : se il nome dell’autore degli articoli in questione è in effetti noto, egli non risiede però in Svizzera, ma in Italia, a X._____ per la precisione. Quanto alle competenze delle autorità del luogo di stampa o di diffusione dei mezzi di comunicazione sociale – richiamate dall’autorità zurighesi nelle loro decisioni del 20 gennaio 2004 - sono state abolite con la modifica dell’art. 347 CP del 1° aprile 1998 (v. FF 1996 IV 494 §217).

E. 3.3

Nonostante le conclusioni del paragrafo precedente, ci si può chiedere se, per una questione di prossimità e di economia procedurale, non varrebbe comunque la pena mantenere l’istruzione e il giudizio dei presenti procedimenti penali in Ticino. La sede della società editrice è, è vero, a Zurigo, ma tutto il resto (amministrazione, stampa, e pubblicazione del bimensile “_____”) si fa a Bellinzona; i tre querelanti sono ticinesi, mentre il querelato abita nella vicina Italia. Essendo tutti gli interessati di lingua italiana, il trasferimento dei procedimenti a Zurigo li obbligherebbe a costose traduzioni di allegati e documentazione annessa e a lunghe trasferte in caso di udienze; anche per il tribunale di Zurigo si porrebbero dei problemi pratici in caso di udienze, quali, ad esempio, l’obbligo di traduzione simultanea

- 5 - (sull’argomento della lingua e dell’economia procedurale in generale, v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 467, pag. 157). Ne scende che, a titolo eccezionale e contrariamente a quanto prevede l’art. 347 cpv. 1 prima frase CP, in questo particolare caso si giustifica attribuire i procedimenti al Ministero pubblico del Canton Ticino.

E. 4

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’istanza presentata dal Ministero pubblico ticinese deve esser respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.